



Prot. n. 14415

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO

**LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998, ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI
CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2023**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO:

- L'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- La delibera CIPE del 30/06/1999, n. 100;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 3517 del 22 novembre 1999, e delle delibere di Giunta Regionale n. 381 del 16/05/2001, n. 466 del 31/05/2001, n. 758 del 06/08/2002, n. 655 del 07/07/2005 e n. 206 del 27/03/2006 di ridefinizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di calcolo, nonché della nota n. 9001 del 04/12/2007;
- La Legge Regionale 11 gennaio 2006, n. 1;
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221;
- Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Che per l'anno 2013, il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione previsto dalla vigente Legge n. 431/1998, art. 11 è stato azzerato dalla Legge n. 183/2011, art. 35 tab. c (Legge di Stabilità 2012);

Nelle more di un eventuale finanziamento del fondo previsto dall'art. 11 della Legge n. 431/1998 e consequenziale trasferimento delle risorse statali e regionali per l'anno 2014-2015, ai sensi della delibera di G.R. n. 206/2006, sono aperti i termini del concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti all'assegnazione di contributo annuale, per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato a conduttori di immobili di proprietà pubblica o privata, con contratto regolarmente registrato, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni in locazione.

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Potranno beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto regolarmente registrato e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- 2) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m., ed **il possesso del certificato di residenza storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione;**
- 3) Titolarietà di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- 4) Residenza anagrafica nel Comune di TARSIA nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 5) Non essere assegnatario di un alloggio ERP a canone sociale;
- 6) Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- 7) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- 8) Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
 - titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - proprietà di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabilità dell’alloggio;
- 9) Patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;
- 10) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, non superiore ad €. 17.000,00;
- 11) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:
- Fascia A: Valore ISE ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS (€. 13.663,10);
Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14%;
- Fascia B: Valore ISEE ordinaria del nucleo familiare non superiore ad € 15.000,00;
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni INPS (€. 13.663,10) e non superiore ad € 17.000,00;
Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%;
- Fascia C (Fascia integrata in ragione dell’emergenza COVID-19):
- a) Valore ISEE non superiore ad € 35.000,00;
- b) riduzione del proprio reddito IRPEF, in ragione dell’emergenza Covid-19, superiore al 25% rispetto all’anno precedente. Per questa fascia, la riduzione del reddito può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021. Il contributo massimo concedibile è in misura proporzionale alla perdita di reddito definita ed accertata e non può essere superiore a € 3.100,00.
- Nota Bene: La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti, non posseduti e/o non documentati, o anche l’incompletezza della compilazione della Domanda o l’inesattezza delle dichiarazioni, e/o la mancanza di documenti allegati alla istanza è motivo di esclusione dalla graduatoria. Non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale delle dichiarazioni rese o per intervenuti mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente Avviso Pubblico;
- Ai soli fini del fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE nella fascia B diminuisce del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;
- 13) Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 10) non sono tra loro cumulabili;
- 14) L’anno di produzione dei redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
- 15) I requisiti dei “Beneficiari” sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 3 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo;
- 16) Non sono efficaci:
- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
 - eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- 17) I CONTRIBUTI di che trattasi NON SONO CUMULABILI con la quota destinata all’affitto del Reddito di Cittadinanza (RDC) di cui al D.L. 28/01/2019, n. 4 e s.m.i.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

- 1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000:
- Fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00;

Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00;

- 2) Per il calcolo dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

- 1) Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda;
- 2) Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

DECESSO

- 1) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978;
- 2) Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello, fornito gratuitamente che potrà essere ritirato presso l'Area Tecnica del Comune, e presentata entro e non oltre il **22/02/2023** inoltre, il presente Bando ed il modello di domanda, saranno disponibili sul sito internet del Comune www.comune.tarsia.cs.it.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

Dalla Residenza Municipale, lì 22/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Raffaele COSENZA